



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 41	Del 31 GEN. 2013	Atti 148/74/16b
---------------------	------------------	-----------------

Oggetto: Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'Azienda Ospedaliera

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate

- la D.G.R. n. VII/20950 del 16.2.2005 di approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie e dello schema di convenzioni da stipularsi tra le Aziende Ospedaliere che accolgono sezioni di corso di laurea e le rispettiva Università;
- la deliberazione n. 283 del 6.11.2008 avente ad oggetto la manifestazione d'intenti alla stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento, presso questa Azienda, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con decorrenza anno accademico 2008/2009;
- la D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- la deliberazione n. 19 del 22.01.2012 con cui l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;

dato atto

- che l'ordinamento didattico del Corso sopra citato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di laurea, l'effettuazione di un tirocinio professionale da parte degli allievi;
- che, nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con Laboratori Ortopedici attrezzati aventi sede nel territorio regionale;

viste le richieste avanzate dal prof. Walter Albisetti, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, per la stipula di atti convenzionali con Laboratori Ortopedici all'uopo individuati per l'espletamento dei tirocini professionalizzati degli studenti del corso, a



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	41	DeB 1 GEN. 2013	Atti 148/74/16b
------------------	----	-----------------	-----------------

fronte della necessità di integrazione delle strutture già poste a disposizione ai fini formativi dall'Azienda Ospedaliera;

verificato, da parte del Presidente del Corso di Laurea, il possesso, in capo ai Laboratori prescelti, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

visto il testo di convenzione proposto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionali, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Istituto, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano – sezione aziendale, per la durata di anni tre dalla sottoscrizione, con i Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

- 1) ORTHOPEDIC SERVICE - Matera, Via Lucana N. 297
- 2) L.T.O. ORTOPEDIA ALBANITO - Legnano, S.P. Per Inveruno N. 222
- 3) ORTOPEDIA FAGIANI - Villa D'alme' (Bg) , Via Fornaci N. 6F
- 4) ANDREA'S CENTER SAS - Misano Gera D'adda, Via Carducci N. 5
- 5) ORTHOTECNICA - Gallarate (Va), Via Magenta N. 20
- 6) LABORATORIO ORTOPEDICO GHIO CARLO - Torino, Corso Regina Margherita N. 98bis

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia – Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici attrezzati di seguito indicati:
 - ORTHOPEDIC SERVICE - Matera, Via Lucana N. 297



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 41	Del 31 GEN. 2013	Atti 148/74/16b
---------------------	------------------	-----------------

- L.T.O. ORTOPEDIA ALBANITO - Legnano, S.P. Per Inveruno 222
 - ORTOPEDIA FAGIANI - Villa D'alme' (Bg) , Via Fornaci 6F
 - ANDREA'S CENTER SAS - Misano Gera D'adda, Via Carducci 5
 - ORTHOTECNICA - Gallarate (Va), Via Magenta 20
 - LABORATORIO ORTOPEDICO GHIO CARLO - Torino, Corso Regina Margherita 98bis
- 2) di precisare che le presenti convenzioni hanno durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione;
- 3) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- 4) di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle presenti convenzioni al prof. Walter Albisetti, Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;
- 5) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art.18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott. Paolo Grazioli) DIRETTORE SANITARIO (dott. Nunzio A. Boccino)

S.C. Affari Generali e Legale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	41	Del 1 GEN. 2013	Atti 148/74/16b
------------------	----	-----------------	-----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 31 GEN. 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 28 (ventotto) pagine, di cui n. 24 (ventiquattro) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE CON **PER LO**
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTHOPEDIC SERVICE, C.F. GLNGRBA04F052K con sede legale in VIA CUCANA n. 297 in persona del Legale Rappresentante Dr. GALANTE GEMURO, nato a MATERA il 04/09/1984, e domiciliato per la carica in MATERA VIA C.DA CHIAMOLATA 13, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;


- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 “Foro competente”

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 31 GEN. 2013

PER
il Rappresentante Legale
(dott.)



PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



CONVENZIONE CON **PER LO**
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda I.T.O. ORTOP. ALBANO c.f. LBNMV67B01F2051 con sede legale in LEGNANO (MI) VIA PER INVERIGO n. 222 in persona del Legale Rappresentante Dr. ALBANO EMANUELE, nato a MILANO il 01/02/1967, e domiciliato per la carica in LEGNANO Via PISA n. 31, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:


- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li ...17/09.../2012

PER ... L.T.O. ORTORIO ACBANIT
il Rappresentante Legale
(dott.) 

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



**CONVENZIONE CON PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda *ORTOPEDIA FAGIANI*, C.F. *F6NPRZ55T31T858R* con sede legale in *..VILLA D'ALME VIA FORNACI 6F..* in persona del Legale Rappresentante Dr. *FAGIANI PATRIZIO*, nato a *SORISOLE* il *31.12.55..*, e domiciliato per la carica in *VILLA D'ALME Via FORNACI.....n. 6F.*, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;


– è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 “Foro competente”

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 31 GEN. 2013

PER *D. STORPINO FAGIANI*
il Rappresentante Legale
(dott.)



PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



**CONVENZIONE CON ANDREA'S CENTER S.A.S
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda Andrea's Center s.a.s., c.f. 01747540167, con sede legale in Misano Gera D'Adda via Carducci n. 5 in persona del Legale Rappresentante Dr. Bertoni Ausilia , nato a Pompiano il 09/07/54, e domiciliato per la carica in Seriate via Italia 81, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;


- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 21.09.2012

PER Andrea's Center s.a.s.
il Rappresentante Legale
(dott. Ausilia Bertoni)



ANDREA'S CENTER s.a.s. di Bertoni A. e C.
Sede Legale: Via Carducci 5 - 24048 MISANO GERA D'ADDA (BG)
Sede Operativa: Via Italia 81 - 24068 SERIATE (BG)
Tel. 035/302932 - Telefax 035/4236181
Cod. Fisc. - Partita IVA 01747540167
Codice Sanità ITCA 01024042
Cod. ASL P0061000 - Cod. INAIL 1003611

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



**CONVENZIONE CON ORTHOTECNICA PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTHOTECNICA c.f. SCRONTA 261754 con sede legale in VIA MAGENTA.....n. 20... in persona del Legale Rappresentante Dr. SCROFAU GIONATA nato a SIRACUSA... il 26-01-'74... e domiciliato per la carica in GALLARATE.. Via MAGENTA.....n. 20., di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 27.11.12

PER
il Rappresentante Legale
(dott.)



PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



PER LO

**CONVENZIONE CON
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda GRUPPO CARISMA C.F. 0441000098 con sede legale in viale Mazzini n. 98/BIS in persona del Legale Rappresentante Dr. CARLO G. M. ..., nato a COSENZA (CS) il 1/04/1951, e domiciliato per la carica in via R. MAGGIORANI n. 98/BIS di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento - nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 27/02/2012

PER **L'LABORATORIO ORTOPEDICO**
il Rappresentante **GHIO CARLO**
(dott. **Corso Regina Margherita, 98 bis**
(011) 521.40.26 - 10153 TORINO
Partita IVA 04486260013
Cod. Fisc. GHI ORL 57D01 D 39E

PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)